



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE VERDI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/08

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento della qualità di vita degli abitanti.

I divieti e le prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con emissione di specifica ordinanza sindacale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Regolamento trova applicazione nelle aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico e di arredo urbano, percorsi su argini e scarpate di fossati non consorziali, percorso ad argine del fiume Tesina, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Comportamenti e danni

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 4 – Gestione del verde

Il Servizio Comunale – Ufficio Manutenzione coordina gli interventi di manutenzione e verifica la corretta fruizione del verde in collaborazione con il personale della Polizia Locale; l'ufficio coordina le segnalazioni e suggerimenti in merito alla cura e la sorveglianza delle aree di cui all'art. 2 del presente Regolamento da parte sia dei cittadini che da tutti gli organi preposti alla sorveglianza e manutenzione delle aree.

FRUIBILITA'

Art. 5 - Accessibilità

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Il responsabile del Servizio Comunale – Ufficio Manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione, per motivi di sicurezza o per motivi di carattere ecologico, per trattamenti alle essenze arboree.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Art. 6 - Orari

L'accesso ai parchi, ai giardini e in genere a tutti gli spazi verdi previsti dall'art. 2 è consentito dalle ore 7.00 del mattino alle ore 23.00 della sera.

L'utilizzo dei parchi per le attività di gioco e/o rumorose è disciplinato invece secondo queste fasce orarie:

orario invernale: mattino 8.00 – 12:00 pomeriggio 14:30 - 17:30
orario estivo: mattino 8.00 – 12:00 pomeriggio 15:30 – 22:00

Sempre le attività svolte all'interno del parco devono essere praticate secondo le regole della buona educazione e del rispetto delle regole della civile convivenza.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

In casi particolari, preventivamente autorizzati, potrà essere concesso l'utilizzo del parco anche dopo l'orario di chiusura. Il parco dovrà essere comunque sgomberato entro le ore 24.00; eventuali strumenti musicali e/o di amplificazione della musica dovranno cessare alle ore 23.00.

Per motivi di interesse pubblico o di necessità particolari potranno variare gli orari di apertura e chiusura dei parchi su parere espresso della Giunta Comunale.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 7 - Attività consentite e limitazioni d'uso

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura, che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione.

E' vietato l'utilizzo di attrezzi che possono risultare pericolosi per l'incolumità dei frequentatori del parco (giavellotti, frecce, spade, ecc) fatto salvo quelli espressamente autorizzati dall'Amministrazione durante spettacoli o manifestazioni sportive.

Le attività sportive e ludiche di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati (piattaforme ecc) o indicati dal Responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica.

Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, ecc), in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori del parco che comunque conservano priorità di utilizzo.

E' inoltre vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sulle recinzioni, sugli edifici e sui monumenti; è vietato scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde.

Nell'ambito delle aree verdi sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale e/o didattico. In questi spazi è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Nei perimetri dei parchi e giardini:

- è consentito lo svolgimento di attività di commercio all'aperto e di animazione autorizzate dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.

- non è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia, realizzare scarichi o discariche non autorizzate, inquinare in qualsiasi modo il terreno.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 8 - Rumore

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 17, o in caso di interventi di manutenzione da parte del gestore o di altri Enti o ditte autorizzate o in appalto lavori.

Art. 9 - Comportamenti

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.

E' vietato usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi.

E' altresì vietato il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture ed arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' vietato estirpare, tagliare e comunque danneggiare il verde destinato ad ornamento, la cortica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Art. 10 - Campeggio

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 11 - Rifiuti

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; depositare a terra nei pressi dei contenitori qualsiasi tipo di rifiuto o porre gli stessi sopra i contenitori in modo precario equivale ad abbandono del rifiuto.

Si evidenzia che per rifiuti devono intendersi tutte le tipologie previste dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (fanno parte dei rifiuti a puro titolo esemplificativo anche i mozziconi di sigaretta, materiali biodegradabili, ecc.).

I rifiuti devono essere obbligatoriamente depositati negli appositi contenitori.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE

Art. 12 - Tutela ambiente

I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili.

Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi.

Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

E' altresì vietato:

- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
- la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.
- l'asportazione di terreno vegetale.
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

- calpestare le aiuole fiorite.
- introdurre, molestare gli animali selvatici
- catturare gli animali presenti fatto salvo per attività di pubblica utilità o pericolo dell'incolumità pubblica.
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria e/o propedeutica alla caccia
- qualsiasi altro comportamento che determini danni all'ambiente

E' ammesso:

- l'impianto di nuove essenze arboree da parte di terzi (scuole, associazioni, ecc.) solo su specifica autorizzazione comunale.
- esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti singoli esemplari della vegetazione, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
- la raccolta di funghi e di frutti nei modi e nei limiti consentiti dalle leggi in materia.

Al fine della prevenzione di focolai di zanzare è vietato nelle aree verdi e nel raggio di 100 metri dal perimetro delle stesse creare condizioni di acqua stagnante non controllata o detenere all'aperto pneumatici in gomma non opportunamente coperti.

Art. 13 - Fontane

La fruizione degli erogatori di acqua potabile deve avvenire adottando le più elementari norme igieniche.

E' tassativamente vietato lo spreco d'acqua.

Nelle acque delle vasche e/o laghetti sono vietati:

- la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'immissione di modellini miniaturizzati con motore a scoppio;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi;
- servirsi dell'acqua per la pulizia personale.
- servirsi dell'acqua per lavaggi in genere.

Nelle fontanelle di erogazione dell'acqua potabile sono consentiti i normali usi connessi alla fruizione del verde, mentre sono vietati usi prolungati come descritti nella voce precedente.

Art. 14 - Tutela strutture ed arredi

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

E' ammesso l'utilizzo delle strutture di erogazione dell'energia elettrica se appositamente predisposte, a seguito autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previo deposito di certificazione degli impianti a valle delle prese elettriche come previsto dalla normativa vigente in materia.

E' vietata qualsiasi manomissione degli impianti elettrici esistenti.

Art. 15 - Fuochi

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture predisposte dall'Amministrazione e abbandonare mozziconi di sigaretta accesi.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 16 – Aree attrezzate a pic-nic

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 17 – Autorizzazioni per attività particolari

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area, nonché nomina di responsabile dell'intera attività.

L'Amministrazione in caso lo ritenesse opportuno potrà richiedere la costituzione di cauzioni (a tutela dell'esistente o danni) o polizze assicurazione di responsabilità civile a copertura dell'attività richiesta.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 18 - Veicoli motorizzati

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree verdi e manufatti, elencate all'art. 1, del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Vigilanza Urbana e dell'Amministrazione Comunale, altri agenti di vigilanza pubblica.
- Agenti di vigilanza privata previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
- di servizio di igiene, bonifica, raccolta rifiuti, spazzamento.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili. I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 19 - Veicoli non motorizzati

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interna agli spazi verdi (con esclusione delle aree di sicurezza dei giochi installati) con l'eccezione, già prevista nel presente regolamento all'art. 12, fermo restando l'obbligo di precedenza dei pedoni.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 20 - Circolazione animali

E' vietata l'ingresso e la circolazione di animali di grossa taglia (cavalli, ecc) o attività silvo pastorale (greggi di pecore, capre, mandrie di mucche ecc.) nel verde pubblico.

Nelle aree verdi comunali come in tutti i luoghi pubblici i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio e/o con la museruola; il conduttore dell'animale è tenuto a dotarsi di

appositi strumenti (palette e sacchetto) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque delle fontane.

L'abbeveramento di animali è consentito solamente mediante utilizzo di contenitore proprio (scodella o simili) e non direttamente nelle fontane.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

AREE GIOCO ATTREZZATE

Art. 21 - Aree gioco

Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.

E' vietato utilizzare i giochi per l'infanzia avendo superato il 12° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.

Il libero uso da parte dei bambini o minorenni delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Negli spazi adibiti ad aree gioco per l'infanzia, allo sport e alle attività ricreative in genere è vietato:

- l'accesso ai fumatori.
- l'accesso ai cani ed ai gatti e comunque a tutti gli animali che potrebbero interferire con le attività ludiche presenti.

SANZIONI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 22 - Sanzioni

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale.

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 150,00 che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze, ferme restando:

- a) la possibilità da parte delle persone di cui al primo comma o appartenenti alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i..

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sulle aree verdi e di ripristino ambientale.

Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.
Sono abrogate tutte le altre norme regolamentari vigenti che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.